

23 MAR. 2026



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI MODIFICA DELLO STATUTO AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

In data **26 di febbraio alle ore 16**, presso la sede dell'associazione «**IL BAMBINO NATURALE**», con sede in TORINO, in via santa chiara 30 bis si è riunita l'**Assemblea straordinaria dei soci**, regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo ai sensi dello statuto vigente.

Tutti i soci sono presenti nelle persone di:

ANNA SUSY MOLINO

ELENA CIARLO

FABIO TIZIAN

ANGELA DAL GOBBO

ROSSO STELLA

ELISA TIZIAN

ELISA MAZZOLI

1. Costituzione dell'Assemblea e verifica dei poteri

Assume la presidenza dell'Assemblea Anna Susy Molino in qualità di **Presidente dell'associazione**, il quale constata e fa constare:

- che l'Assemblea è stata **convocata** con avviso del **9 febbraio 2026** inviato a tutti i soci con le modalità previste dallo statuto per email, contenente l'ordine del giorno della presente riunione;
- che sono presenti n. **7** soci su n. **7** soci aventi diritto di voto, di cui n. **7** presenti personalmente
- che, in base alle risultanze del **libro soci** e alle norme statutarie, l'Assemblea risulta **validamente costituita in sede straordinaria** per deliberare sulle modifiche statutarie, avendo raggiunto il quorum previsto.

Il Presidente propone di nominare quale **Segretario verbalizzante** il Signor Fabio Tizian che accetta.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea **validamente costituita** e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ordine del giorno

Il Presidente dà lettura del seguente **ordine del giorno**:

- **Adeguamento dello statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alla disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, ai fini dell'iscrizione nella sezione APS del RUNTS.**
- **Esame e approvazione del nuovo testo di statuto.**
- **Poteri al Presidente per gli adempimenti conseguenti (registrazione, deposito al RUNTS, ecc.).**

L'Assemblea approva all'unanimità l'ordine del giorno come sopra riportato.

3. Premesse – Motivazioni della modifica statutaria

Il Presidente espone ai presenti che:

- l'associazione «**IL BAMBINO NATURALE**» è costituita come **Associazione di Promozione Sociale** e intende mantenere e rafforzare tale qualifica nell'ambito della riforma del Terzo Settore;
- il **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)** disciplina gli **Enti del Terzo Settore (ETS)** e ha istituito il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, nel quale le APS devono iscriversi per acquisire e conservare la relativa qualifica e beneficiare del regime proprio degli ETS;
- per poter richiedere l'iscrizione nella sezione **APS** del RUNTS e mantenerla nel tempo, è necessario che lo **statuto** dell'associazione sia adeguato alle disposizioni del CTS, quanto a:
 - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - indicazione delle **attività di interesse generale** svolte, ai sensi dell'art. 5 del CTS;
 - disciplina di soci e organi sociali secondo criteri di democraticità, partecipazione e trasparenza;
 - **assenza di scopo di lucro** e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione;
 - norme su patrimonio, bilancio e obblighi di **deposito nel RUNTS**;
 - clausole su **scioglimento e devoluzione del patrimonio** a favore di altri ETS;
- il Consiglio Direttivo, nella riunione del **15 gennaio 2026**, ha **approvato un progetto di nuovo statuto** in linea con la disciplina delle APS e degli ETS, proponendone l'adozione all'Assemblea odierna.

4. Presentazione ed esame del nuovo testo di statuto

Il Presidente dà atto che il testo del **nuovo statuto** è stato preventivamente messo a disposizione dei soci, anche prendendo a base i contenuti e gli obiettivi delineati nel documento interno condiviso, opportunamente tradotti in clausole statutarie conformi al CTS.

Il Segretario (o il Presidente):

- con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale, richiamandone i contenuti essenziali e le principali modifiche rispetto al testo previgente, dando atto che ogni socio ha avuto modo di prenderne visione.

Vengono in particolare richiamati:

- l'articolo relativo alla **denominazione** dell'associazione, che, una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS, assumerà la forma «IL BAMBINO NATURALE – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore (APS-ETS)»;
- gli articoli che definiscono le **finalità** e le **attività di interesse generale**, con riferimento alle attività educative, culturali, di sostegno alla genitorialità, promozione della lettura, collaborazione con biblioteche, scuole ed enti territoriali;
- le disposizioni in tema di **assenza di scopo di lucro**, gestione del patrimonio, divieto di distribuzione di utili e criteri di utilizzo degli avanzi di gestione;
- le norme sul **bilancio d'esercizio o rendiconto per cassa** (a seconda delle soglie dimensionali), sulla loro approvazione e sul **deposito nel RUNTS** entro i termini di legge;
- le clausole relative agli **organi sociali** (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente ed eventuali altri organi di controllo), alle modalità di funzionamento e ai diritti di voto dei soci;
- l'articolo sullo **scioglimento e devoluzione del patrimonio**, che prevede la devoluzione del residuo attivo a favore di altri Enti del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe o affini, iscritti al RUNTS, nel rispetto della normativa vigente.

Si apre quindi la discussione: più soci intervengono per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni; il Presidente e i Consiglieri rispondono puntualmente.

Al termine del dibattito, l'Assemblea, riconosciuta l'idoneità del testo proposto a garantire l'adeguamento dell'associazione al Codice del Terzo Settore e ai requisiti per l'iscrizione nella sezione APS del RUNTS, passa alla votazione.

5. Delibera di approvazione del nuovo statuto

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione il bambino naturale

- *preso atto dell'illustrazione del Presidente circa la necessità di adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alla disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale;*
- *esaminato il testo del nuovo statuto associativo, come predisposto dal Consiglio Direttivo in data **15 gennaio 2026**;*
- *ritenuto che il suddetto testo sia conforme alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e APS, nonché idoneo per l'iscrizione dell'associazione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);*

DELIBERA

- *di approvare integralmente il nuovo statuto dell'associazione, nel testo che, letto e approvato articolo per articolo e nel suo complesso, viene allegato al presente verbale sotto la lettera «A», costituendone parte integrante e sostanziale;*
- *di stabilire che il nuovo statuto **entra in vigore** a far data da **oggi**, ferma restando l'efficacia delle disposizioni transitorie eventualmente previste;*
- *di confermare che l'associazione assume e mantiene la natura di **Associazione di Promozione Sociale (APS)** e intende acquisire la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)** mediante iscrizione nel RUNTS, sezione APS.*

L'Assemblea vota sulla proposta come sopra formulata, con il seguente esito:

- Favorevoli: n. [7]
- Contrari: n. [0]
- Astenuti: n. [0]

Constatato il risultato della votazione, il Presidente dichiara la proposta **approvata all'unanimità** dei presenti.

6. Conferimento dei poteri al Presidente per gli adempimenti RUNTS

L'Assemblea, su proposta del Presidente, delibera altresì di:

DELEGARE E CONFERIRE MANDATO

alla Presidente pro tempore dell'associazione **ANNA SUSY MOLINO**, con facoltà di subdelega se necessario, affinché:

- provveda, se richiesto, alla **registrazione** del nuovo statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate;
- compia tutti gli atti necessari ai fini della **presentazione della domanda di iscrizione (o di variazione dei dati) nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, depositando il testo del nuovo statuto e i bilanci eventualmente richiesti, nonché ogni altro documento o informazione previsti dalla normativa e dalla modulistica ministeriale;
- apporti, ove si rendessero indispensabili su richiesta dell'Ufficio del RUNTS o di altre autorità competenti, **eventuali modifiche meramente formali e non sostanziali** al testo dello statuto approvato, finalizzate esclusivamente al perfezionamento della procedura di iscrizione, informandone successivamente il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Anche tale deliberazione è messa ai voti e risulta **approvata** con il seguente esito:

- Favorevoli: n. [7]
- Contrari: n. [0]
- Astenuti: n. [0]

7. Chiusura dell'Assemblea

Null'altro essendovi da deliberare né da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore **17,30**

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.

Torino 26 febbraio 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Anna Susy Molino

Il Segretario verbalizzante
Fabio Tizian

Anna Susy Molino
Fabio Tizian



23 MAR. 2026



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

Art. 1 – Denominazione, qualifica giuridica e acronimo

È costituita un'associazione denominata «**IL BAMBINO NATURALE**», che assume la forma giuridica di **associazione di promozione sociale** ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo Settore» (di seguito, CTS).

L'associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza obbligatoriamente nella propria denominazione l'indicazione «**Ente del Terzo Settore**» o l'acronimo «**ETS**», nonché la qualifica di «**associazione di promozione sociale**» o l'acronimo «**APS**», e potrà essere indicata come:

«**IL BAMBINO NATURALE – Associazione di Promozione Sociale – ETS**».

Tale denominazione, con l'indicazione «**APS**» ed «**ETS**», dovrà essere riportata in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, anche ai fini della trasparenza verso i terzi.

Art. 2 – Sede e ambito territoriale di attività

L'associazione ha sede legale in TORINO.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse **sedi operative, delegazioni, sezioni locali, uffici distaccati** in altri Comuni della Regione [Piemonte] o in altre Regioni italiane, purché ciò venga comunicato e aggiornato nel RUNTS nei termini di legge. Solamente il trasferimento della sede in altro Comune non comporta la necessità di modifica statutaria

L'associazione svolge prevalentemente le proprie attività in ambito:

- **regionale**, con riferimento prioritario al territorio della Regione [Regione] e in particolare alla città metropolitana di Torino;
- e, ove necessario o opportuno per il perseguimento delle finalità, anche in ambito **interregionale, nazionale e sovraregionale**.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata **illimitata** salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto e delle norme vigenti per gli Enti del Terzo Settore e le APS.

Art. 4 – Finalità, natura non lucrativa e principi ispiratori

L'associazione:

- è un **ente di natura privata senza scopo di lucro**, che persegue in via esclusiva o principale **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**;
- si ispira ai principi di **partecipazione democratica, uguaglianza, pari opportunità, inclusione, solidarietà, legalità, trasparenza e responsabilità**;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- svolge la propria attività in favore di associati, loro familiari e di terzi, nel rispetto della disciplina delle APS, senza discriminazioni di genere, età, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

In particolare, l'associazione si propone di:

- promuovere la **cultura dell'infanzia e dell'adolescenza** e il riconoscimento della lettura, del gioco, dell'arte e della relazione come fattori di benessere e di crescita equilibrata;
- sostenere la **genitorialità consapevole**, le competenze educative delle famiglie, la qualità delle relazioni tra adulti e bambini, anche in contesti di fragilità sociale o culturale;
- favorire la **diffusione della lettura ad alta voce** e della fruizione culturale da parte di bambini, ragazzi, famiglie, educatori, insegnanti, operatori sociali;
- promuovere la **collaborazione tra famiglie, scuole, biblioteche, enti culturali, servizi socio-educativi e sanitari, enti locali e altre realtà del territorio**, in una logica di rete;
- contribuire al **benessere psicofisico e relazionale** di bambini, ragazzi e famiglie attraverso attività educative, culturali e aggregative, con particolare riferimento all'inclusione e alla prevenzione del disagio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, **utili, avanzi di gestione, fondi e riserve** ai fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento dell'associazione, salvo quanto consentito dalla normativa in materia di ETS.

Eventuali **avanzi di gestione** dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali o in quelle a esse direttamente connesse, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'associazione svolge in via principale una o più **attività di interesse generale** tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento a:

- **educazione, istruzione e formazione professionale**, con particolare riguardo alla prima infanzia, all'età scolare e adolescenziale, nonché iniziative di educazione permanente per gli adulti;
- **interventi e servizi finalizzati alla tutela dei minori e al sostegno della genitorialità**, anche mediante attività di accompagnamento educativo, sostegno psicopedagogico, spazi di ascolto e mediazione familiare, in collaborazione con le istituzioni competenti;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, ivi comprese attività di promozione e diffusione della cultura della lettura, dell'arte, del teatro, della musica, del cinema, con particolare attenzione ai minori e alle famiglie;
- **interventi e servizi sociali** rivolti a famiglie, minori, giovani, persone in condizioni di vulnerabilità sociale o educativa, in sinergia con i servizi territoriali e le altre realtà del Terzo Settore;
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, dell'inclusione sociale**, in particolare all'interno dei contesti educativi e familiari.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'associazione potrà:

- promuovere interventi volti a favorire la **"Salute Culturale"** che si esplicita in tre momenti fondamentali. **ATTENDERE** (gravidanza): accompagnare l'attesa con esperienze artistiche e

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

sensoriali, aiutando i futuri genitori a immaginare il bambino come essere di cultura e a costruire il proprio ruolo genitoriale. **ACCOGLIERE** (nascita e primi mesi): accogliere il neonato in ambienti esteticamente curati, offrendo comunione sensoriale attraverso voce, canto e rituali per costruire attaccamento sicuro e relazioni di senso. **ACCOMPAGNARE** (0-3 anni): garantire esperienze culturali quotidiane (lettura, musica, teatro, natura) coinvolgendo il binomio genitore-bambino per sostenere sviluppo linguistico, emotivo e relazionale, prevenendo isolamento e malnutrizione culturale;

- organizzare **laboratori di lettura ad alta voce**, narrazione, gioco e attività artistiche rivolte a bambini, ragazzi, genitori, educatori;
- promuovere **incontri formativi, seminari, conferenze, gruppi di confronto** su temi di educazione, psicologia dell'età evolutiva, letteratura per l'infanzia, salute culturale;
- realizzare **progetti educativi e culturali nelle scuole, nelle biblioteche, nei servizi socio-educativi e sanitari**, nonché in spazi di comunità;
- curare la **produzione e la diffusione di materiali informativi, editoriali e multimediali** coerenti con le finalità associative;
- promuovere e aderire a **reti territoriali, partenariati, tavoli di lavoro e coordinamenti** con enti pubblici e privati, ETS, istituzioni scolastiche, biblioteche, servizi socio-sanitari.

Art. 6 – Attività diverse

L'associazione potrà esercitare anche **attività diverse** rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5, purché:

- siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale;
- siano espressamente individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi.

Ai sensi del **DM 19 maggio 2021 n. 107** e dell'art. 6 del CTS, le attività diverse sono considerate:

- **strumentali** se esercitate esclusivamente ai fini della realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione;
- **secondarie** se, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non superano, alternativamente:
 - il **30% delle entrate complessive** dell'associazione;
oppure
 - il **66% dei costi complessivi** dell'associazione, calcolati secondo i criteri indicati nel DM 19 maggio 2021 n. 107 (compresi costi figurativi dei volontari, erogazioni gratuite, differenze tra valori normali e costi effettivi).

Il Consiglio Direttivo documenta annualmente, in sede di approvazione del bilancio, il rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità. In caso di superamento dei limiti, l'associazione si adegua alle prescrizioni normative, ivi compreso l'obbligo di comunicazione al RUNTS.

Art. 7 – Soci: categorie, ammissione, diritti e doveri

Possono essere soci dell'associazione le **persone fisiche** e, nei limiti consentiti dalla disciplina delle APS, anche **enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro**, che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino a rispettarne statuto e regolamenti.

L'associazione prevede almeno le seguenti categorie di soci:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- **soci ordinari:** persone fisiche che partecipano alle attività dell'associazione in modo continuativo;
- **soci sostenitori:** persone fisiche o enti che contribuiscono in modo particolarmente significativo al sostegno delle attività dell'associazione;
- [eventuale] **soci onorari:** soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo di attività dell'associazione e che il Consiglio Direttivo intende onorare. **Se ritieni puoi togliere la caterogia**

Tutti i soci hanno uguale diritto di partecipare alla vita associativa e di esercitare il **diritto di voto** in Assemblea, senza alcuna limitazione temporale, a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari sospensivi.

L'ammissione a socio avviene su domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera entro un termine ragionevole, motivando l'eventuale decisione di rigetto.

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario, da comunicarsi per iscritto;
- decadenza, per mancato versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, comportamento contrario allo statuto o alle finalità dell'associazione, previa contestazione scritta e possibilità di difesa da parte dell'interessato.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, l'atto costitutivo, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire alla realizzazione delle attività associative;
- versare la **quota associativa annuale**, non trasferibile né rivalutabile, determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Numero minimo dei soci e conseguenze

- L'associazione si fonda sul principio della **pluralità e democraticità della base sociale** e non può in alcun caso ridursi a un numero di soci persone fisiche inferiore a **sette (7)**, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter.

1-bis. Qualora, in alternativa alla costituzione con soci persone fisiche, l'associazione sia costituita esclusivamente o prevalentemente da associazioni di promozione sociale, la base associativa deve essere composta da almeno tre (3) associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

1-ter. L'associazione può essere altresì costituita da una combinazione di persone fisiche e associazioni di promozione sociale; in tal caso, deve comunque essere rispettato almeno uno dei requisiti numerici di cui ai commi 1 o 1-bis.

- Qualora, per qualsiasi causa (recesso, esclusione, decesso o altra ragione), il numero dei soci si riduca al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge (sette soci persone fisiche ovvero tre associazioni di promozione sociale), il Consiglio Direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è a conoscenza, convocare l'Assemblea dei soci per:
 - informare i soci della situazione venutasi a creare;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- assumere le opportune determinazioni per il **reintegro della base sociale**, anche mediante nuove ammissioni;
- valutare, in mancanza di possibilità di reintegro, l'eventuale **scioglimento dell'associazione** ai sensi del presente statuto.
- Se, decorso il termine di **6 (sei) mesi** dalla riduzione sotto la soglia di cui al comma 1, il numero dei soci non è stato riportato ad almeno sette (7), il Consiglio Direttivo deve nuovamente convocare l'Assemblea affinché deliberi in via definitiva se:
 - procedere al reintegro della base associativa; oppure
 - deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto e dalla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore.

La perdita stabile del requisito numerico minimo dei soci può comportare l'**impossibilità di mantenere l'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** e, conseguentemente, la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), con gli effetti di legge.

Art. 9 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: [2] [1]

- l'**Assemblea dei soci**;
- il **Consiglio Direttivo**
- il/la **Presidente** (eventuale Vicepresidente);
- [eventuale, se ricorrono le condizioni di legge] l'**Organo di Controllo** monocratico o collegiale;
- [eventuale, se ricorrono i presupposti dimensionali] il **Soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Gli incarichi negli organi sociali sono **gratuiti**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'associazione.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'universalità dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno **una volta all'anno** per l'approvazione del bilancio d'esercizio (o del rendiconto per cassa, se applicabile) e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 60% dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche a mezzo e-mail o altri strumenti idonei) contenente ordine del giorno, data, ora e luogo (anche in audio/video-conferenza, se consentito), inviato almeno **10 giorni** prima della data fissata.

L'Assemblea:

- in **seduta ordinaria**:
 - approva il bilancio d'esercizio (o il rendiconto per cassa) e la relazione di missione ove prevista;
 - determina la quota associativa annuale;
 - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- delibera sugli indirizzi generali delle attività e sui regolamenti interni;
- in **seduta straordinaria**:
 - delibera le modifiche dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione.

Le modalità di costituzione dell'Assemblea, di partecipazione e di voto sono disciplinate come segue, nel rispetto dei principi di democraticità e di effettiva partecipazione degli associati.

10.1 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico e/o modalità di collegamento da remoto) della riunione. L'avviso è inviato ai soci mediante e-mail, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno **10 (dieci) giorni** prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno il **60%** dei soci aventi diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

10.2 Diritto di intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e non sospesi.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; **ciascun socio non può ricevere più di n. 2 (due) deleghe**. Non sono ammesse deleghe al Presidente o ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione assembleare motivata.

10.3 Svolgimento in presenza e a distanza

L'Assemblea può svolgersi:

- in presenza, presso la sede dell'associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- in modalità **audio/video-conferenza**, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per tutti di seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- in forma **mista**, con una parte dei soci presenti fisicamente e altri collegati da remoto.

In tali casi si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso la riunione in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

10.4 Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro soggetto designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea:

- dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea;
- accerta il numero dei presenti e delle deleghe;
- dirige i lavori e regola la discussione;
- sottopone le proposte di deliberazione al voto.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

Di ogni riunione è redatto verbale a cura del Segretario, nominato dal Presidente dell'Assemblea anche tra i non soci, se necessario. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

10.5 Quorum costitutivi e deliberativi

Salvo diverse disposizioni inderogabili di legge e quanto previsto per le modifiche statutarie e lo scioglimento, l'Assemblea:

- in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza (anche per delega) di almeno la **metà più uno** dei soci aventi diritto di voto;
- in **seconda convocazione** è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti (anche per delega).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti e dai rappresentati per delega, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Per le **modifiche dello statuto**, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno **due terzi** dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**; se non si raggiunge tale quorum, lo statuto può prevedere una seconda convocazione con quorum ridotti, fermo il rispetto dei limiti di legge per le APS-ETS.

Per lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio, è in ogni caso richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno **tre quarti** dei soci aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda che in ogni eventuale ulteriore convocazione.

10.6 Votazioni

Le votazioni avvengono, di regola, per **alzata di mano** o per appello nominale.

Su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei presenti, per singole deliberazioni può essere disposta la votazione a **scrutinio segreto**, specie quando si tratti di questioni attinenti a persone (ammissioni, esclusioni, elezioni alle cariche sociali, revoche).

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo:

- dura in carica **quattro anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno il 50% dei suoi componenti;
- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea, tra cui, a titolo esemplificativo:

- predisporre il progetto di bilancio d'esercizio (o rendiconto per cassa) e la relazione di missione;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- deliberare sull'apertura e la chiusura di sedi operative, delegazioni e sezioni territoriali;
- determinare, nel rispetto della normativa, l'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti o l'attivazione di contratti con lavoratori autonomi;
- istituire gruppi di lavoro, comitati o commissioni per specifiche attività o progetti;
- redigere e approvare regolamenti interni, da sottoporre eventualmente all'Assemblea.

11.1 Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente in sua assenza, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico e/o modalità di collegamento da remoto), inviato almeno **5 (cinque) giorni** prima della data fissata, anche a mezzo e-mail o altro strumento idoneo.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a **2 (due) giorni**.

Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno il **50%** dei suoi componenti; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

11.2 Svolgimento in presenza e a distanza

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi:

- presso la sede dell'associazione o altro luogo indicato nella convocazione;
- mediante strumenti di **audio/video-conferenza**, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare.

In tali casi, si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso la riunione in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

11.3 Presidenza e verbalizzazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro consigliere designato dai presenti.

Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario del Consiglio o di altro consigliere incaricato; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11.4 Quorum e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di **decadenza, dimissioni, morte o perdita della qualità di socio** di uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. In caso di loro mancanza o esaurimento o indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

11.5 Decadenza e revoca dei consiglieri

Il consigliere che, senza giustificato motivo, **non partecipa a tre riunioni consecutive** del Consiglio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

Direttivo può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio medesimo, previa contestazione scritta e possibilità di controdeduzioni.

I consiglieri possono essere **revocati dall'Assemblea** per gravi motivi o inadempienze, con le maggioranze previste per la nomina.

Art. 12 – Presidente

Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il/la Presidente:

- è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, di norma, l'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal **Vicepresidente** o da un altro consigliere delegato.

Art. 13 – Patrimonio, risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- eventuale **fondo di dotazione iniziale**;
- beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni, lasciti testamentari, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali e ogni altra acquisizione patrimoniale compatibile con la natura di ETS;
- eventuali **patrimoni destinati a specifici affari**, costituiti ai sensi dell'art. 10 del CTS e degli artt. 2447-bis e seguenti c.c., per gli enti dotati di personalità giuridica.

Le **entrate** dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative annuali;
- contributi di privati, enti pubblici, enti del Terzo Settore e altri soggetti;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse consentite;
- proventi da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi, nel rispetto della normativa vigente;
- ogni altra entrata, purché compatibile con la qualifica di ETS e con l'assenza di scopo di lucro.

È **vietata** la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ai soci, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento dell'associazione, fatti salvi gli utilizzi consentiti dall'art. 8 del CTS.

Sono in particolare considerate distribuzioni indirette di utili:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- compensi agli amministratori o ai lavoratori sproporzionati rispetto all'attività svolta o ai contratti collettivi;
- acquisti di beni o servizi a condizioni eccessivamente sfavorevoli per l'associazione o eccessivamente favorevoli per soci, amministratori o soggetti collegati;
- corresponsione di interessi passivi su prestiti da soggetti diversi dalle banche, superiori di oltre quattro punti percentuali al tasso annuo di riferimento.

Gli eventuali **avanzi di gestione** devono essere utilizzati esclusivamente per:

- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione;
- il finanziamento di nuove attività di interesse generale;
- il consolidamento patrimoniale dell'ente.

Art. 14 – Bilancio, rendicontazione e obblighi verso il RUNTS

L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone, nel rispetto dell'art. 13 del CTS e del **DM 5 marzo 2020** sulla modulistica di bilancio degli ETS, uno dei seguenti documenti:

- **bilancio d'esercizio** redatto secondo il principio di competenza economica, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, utilizzando gli schemi ministeriali;
- **rendiconto per cassa**, qualora ricorrano i requisiti dimensionali (ricavi, rendite, proventi o entrate complessive inferiori alle soglie di legge aggiornate dalla L. 104/2024) e l'associazione intenda avvalersi di questa facoltà.

Il bilancio (o rendiconto per cassa) è approvato dall'Assemblea entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio e successivamente **depositato nel RUNTS entro 180 giorni** dalla medesima data, unitamente alle eventuali informazioni richieste, incluse quelle relative alle raccolte fondi.

L'associazione osserva, in quanto compatibili, le norme del codice civile (artt. 2423, 2423-bis, 2426 c.c.) e i principi contabili nazionali OIC, nonché il principio contabile **OIC 35** per gli Enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base al principio di competenza economica.

Art. 15 – Volontari e lavoro retribuito

L'associazione può avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività di **volontari**, non occasionali, iscritti in apposito **registro dei volontari**, che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni previste dal CTS e dalla normativa fiscale vigente.

L'associazione può inoltre avvalersi di **lavoratori dipendenti o autonomi**, nei limiti previsti dalla disciplina degli ETS, a condizione che:

- il rapporto di lavoro sia strumentale al perseguimento delle finalità associative;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

- non si configuri distribuzione indiretta di utili attraverso compensi non proporzionati all'attività svolta o alla responsabilità assunta.

Art. 16 – Libri sociali e diritto di esame da parte degli associati

L'associazione tiene i seguenti **libri sociali**:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- eventuali libri dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati;
- registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

I soci hanno il diritto di **esaminare i libri sociali** e di ottenerne estratti a proprie spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni del CTS.

Art. 17 – Iscrizione al RUNTS e pubblicità legale

L'associazione richiederà l'**iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, secondo la procedura e le modalità previste dal **DM 15 settembre 2020 n. 106** e dalle norme vigenti.

La domanda di iscrizione è presentata per via telematica, allegando l'atto costitutivo, il presente statuto e, per gli enti già operativi, gli ultimi bilanci approvati.

L'associazione si impegna a:

- **indicare gli estremi dell'iscrizione al RUNTS** in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- depositare annualmente nel RUNTS i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi, entro i termini di legge;
- comunicare tempestivamente al RUNTS le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, degli organi sociali e delle altre informazioni soggette a obbligo di iscrizione o deposito.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di **scioglimento, cessazione o estinzione** dell'associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 del CTS, su indicazione dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto della normativa in vigore, a **uno o più Enti del Terzo Settore** individuati preferibilmente tra quelli aventi finalità analoghe o affini e iscritti al RUNTS, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ove ancora esistente o ad altri soggetti indicati dalla legge.

Alla data odierna la Fondazione Italia Sociale risulta **estinta** per effetto dell'art. 6 della L. 104/2024; pertanto, la devoluzione dovrà avvenire in favore di altri ETS individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal CTS e dalle successive disposizioni.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BAMBINO NATURALE

In nessun caso il patrimonio potrà essere distribuito ai soci, fondatori, componenti degli organi sociali o altri soggetti collegati.

Art. 19 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)** e successive modifiche, dei relativi decreti attuativi, nonché, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia di associazioni, di enti senza scopo di lucro e di Enti del Terzo Settore.

